

## Procedura flessibile

### Amministratore di sostegno

L'amministrazione di sostegno è una procedura concepita per proteggere quelle persone che si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (patrimoniali o non patrimoniali) perché affette da un'infermità fisica (come un malato grave) o psichica (come un tossicodipendente o un

ludopatico). È molto più flessibile, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, in quanto consente di adottare le misure di protezione più adatte alle esigenze del soggetto e di adattarle nel tempo, in particolare quando la persona amministrata è semplicemente debole, senza che abbia perduto, in tutto o in parte, la propria capacità di agire.

# L'amministrazione di sostegno «assorbe» le procure preesistenti

## Volontaria giurisdizione

La Cassazione bocchia gli atti del figlio-avvocato che sommava ruoli e compensi

### Angelo Busani

La procura rilasciata da una persona poi sottoposta ad amministrazione di sostegno si estingue se gli atti che il procuratore è abilitato a compiere rientrano tra quelli per i quali, nel decreto che apre l'amministrazione di sostegno, la persona amministrata è dichiarata priva della capacità di agire.

È questo il principio che la Cassazione detta con l'ordinanza n° 16052 del 10 giugno 2024, priva di precedenti se si esclude che identico ragionamento si può leggere anche, in motivazione,

nella decisione n° 3600 dell'8 febbraio 2024).

L'ordinanza è stata emanata in esito a un giudizio nel quale è stato contestato a un amministratore di sostegno (che, nel caso specifico, era un avvocato, figlio della persona amministrata) di aver continuato ad agire, dopo la sua nomina, come procuratore della persona amministrata, in base a due procure, rilasciate anteriormente all'apertura dell'amministrazione di sostegno: una procura generale a gestire il patrimonio della madre (ritenuta irrevocabile dall'amministratore-procuratore in quanto conferita anche nell'interesse del procuratore stesso, ai sensi dell'articolo 1723 del Codice civile); e una procura generale alle liti, in relazione al cui utilizzo l'amministratore si era auto attribuito compensi professionali per diverse centinaia di migliaia di euro, senza mai farsi autorizzare, dal giudice tutelare, né ad agire in giudizio né

a pagare le sue parcelle con prelievi dal conto corrente della persona amministrata.

Nell'argomentare la sua decisione, la Cassazione osserva che il decreto di apertura della amministrazione di sostegno toglie efficacia alla procura volontaria nella misura in cui la procura riguarda quegli atti per i quali il giudice tutelare estende alla persona beneficiaria dell'amministrazione di sostegno le stesse limitazioni che derivano dalla dichiarazione di interdizione o di inabilitazione. Se, infatti, nel decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, fosse individuato un perimetro di attività giuridiche nel quale la persona amministrata mantenga la sua capacità di agire individualmente, le procure dalla medesima rilasciate per operare nell'ambito di quel perimetro manterrebbero il loro vigore.

Pertanto, qualora la persona poi sottoposta all'amministrazione di sostegno, anteriormente all'apertura di tale procedura, abbia rilasciato una procura generale o speciale, con questo atto, fondato sulla capacità di liberamente disporre dei propri diritti, essa ha bensì espresso la volontà di affidare la gestione dei suoi interessi, in tutto o in parte, al procuratore. Ma se successivamente sia nominato un amministratore di sostegno e gli siano conferiti poteri di rappresentanza, la procura di data anteriore, dunque, si estingue se riguarda tutti quegli atti per cui sono estese al beneficiario dell'amministrazione di sostegno le stesse limitazioni imposte alla persona interdetta o inabilitata, dato che viene meno il presupposto sul quale la procura si fonda e, cioè, la piena capacità di esercitare quei diritti e di disporne.

È infatti evidente che nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nel momento in cui si limita la capacità di agire del soggetto che l'ha rilasciata.